

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 38.

38.1c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

38.2c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 48, quarto comma, dopo le parole: "il diritto di voto non può essere limitato", sono aggiunte le seguenti: "da statuti speciali d'autonomia"».

38.4c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sopprimere il comma 2.

38.2000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sopprimere il comma 2.

38.5c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sopprimere il comma 5.

38.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».

38.7c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La distribuzione delle risorse finanziarie dello Stato sul territorio nazionale deve avvenire in modo da garantire la coesione territoriale e la

piena eguaglianza tra i cittadini nella fruizione dei servizi pubblici essenziali e dei relativi livelli delle prestazioni"».

38.8c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

38.700

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9 premettere il seguente:

«8-bis. All'Articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti: «e le Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri».

38.701

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9 premettere il seguente:

«8-bis. All'Articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Belluno"».

38.9c

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 12, sopprimere il secondo periodo.

38.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 9, sostituire le parole: «dopo le parole: ", delle Province" sono inserite le seguenti: "autonome di Trento e di Bolzano"» con le seguenti: «le parole: ", delle Province" sono soppresse».

38.900

CALDEROLI

Al comma 9, dopo la parola: «Bolzano», aggiungere le seguenti: «in caso di violazione dei diritti delle minoranze linguistiche».

38.901

CROSIO

Al comma 9, dopo le parole: «di Bolzano», inserire le seguenti: «delle province interamente montane».

Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d'Aoste", inserire le seguenti: ", le Province interamente montane"»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con legge dello Stato entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente legge costituzionale sono disciplinate le modalità di elezione a suffragio universale del Presidente, le funzioni e le competenze delle Province interamente montane, attribuendo alle medesime Province quelle in materia di energia e di demanio idrico».

38.902

CROSIO

Al comma 9, dopo le parole: «di Bolzano», inserire le seguenti: «della provincia interamente montana di Belluno».

Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1 , dopo le parole: "Vallée d'Aoste", inserire le seguenti: ", la Provincia interamente montana di Belluno"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.bis. Con legge dello Stato entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente legge costituzionale sono disciplinate le modalità di elezione a suffragio universale del Presidente, le funzioni e le competenze della Provincia interamente montana di Belluno, attribuendo alla medesima Provincia quelle in materia di energia e di demanio idrico».

38.903

CROSIO

Al comma 9, dopo le parole: «di Bolzano», inserire le seguenti: «della provincia interamente montana di Sondrio».

Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1 , dopo le parole: "Vallée d'Aoste" inserire le seguenti: ", la Provincia interamente montana di Sondrio"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.bis. Con legge dello Stato entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente legge costituzionale sono disciplinate le modalità di elezione a suffragio universale del Presidente, le funzioni e le competenze della Provincia interamente montana di Sondrio, attribuendo alla medesima Provincia quelle in materia di energia e di demanio idrico».

38.702

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'Articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e le Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri"».

38.703

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'Articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Belluno"».

38.35011c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere il comma 10.

38.2001

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere i commi 14 e 15.

38.2002

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere il comma 14.

38.601

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Sopprimere il comma 14.

38.800

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere il comma 14.

38.35013c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 14, premettere il seguente:

«0.14. L'articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare entro 180 giorni dall'approvazione.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata. dalla maggioranza dei voti validamente espressi"».

38.35018c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 55, aggiungere in fine il seguente periodo: "I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

38.801

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero "cento"».

38.802

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero "centocinquanta"».

38.803

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero " duecento"».

38.804

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero " duecentocinquanta"».

38.805

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero " trecento"».

38.35019c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 69 aggiungere in fine le seguenti parole: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale,"».

38.35020c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, comma primo, della Costituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono attribuite al Senato della Repubblica le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».

38.602

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Sopprimere il comma 15.

38.603

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

38.604

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

38.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è sostituito dal seguente, in attuazione dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale:

"Il regolamento della Camera dei deputati prevede l'istituzione di una Commissione permanente per l'esercizio della funzione di controllo della finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio fra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. La Commissione è composta in modo da garantire la composizione paritaria della maggioranza e delle opposizioni ed è presieduta da un rappresentante di queste ultime"».

38.806

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero "cento"».

38.807

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero "centocinquanta"».

38.808

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero "seicentotrenta" con il numero "duecento"».

38.809

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero: "seicentotrenta" con il numero: "duecentocinquanta"».

38.810

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 56 della Costituzione, al comma due, sostituire il numero: "seicentotrenta" con il numero: "trecento"».

38.35022c

Mario MAURO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. L'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 è abrogato».

38.0.700

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, LANIÈCE

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Subentro del Senato nelle funzioni delle Conferenze)

1. Sono trasferite al Senato le funzioni e le competenze svolte, ai sensi della legislazione vigente:

a) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

b) dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 gennaio 1997, e disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede il raggiungimento di un'intesa presso una delle Conferenze di cui al comma 1, il Senato esprime un parere vincolante sul testo proposto dal Governo. Il parere di cui al primo periodo inibisce la promulgazione di disposizioni difformi, a condizione che sia reso, in forma di testo normativo, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'espressione di un parere da parte di una delle Conferenze di cui al comma 1, tale parere è espresso dalla Commissione che il regolamento del Senato individua come competente per materia. La facoltà di esprimere il parere si consuma con il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della richiesta del Ministro competente. Se il parere di cui al primo periodo è relativo ad uno schema di decreto legislativo, il Senato lo trasmette, oltre che al Governo, alla competente Commissione della Camera; se, ai sensi del suo Regolamento, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al secondo periodo, delibera di aderire al testo normativo espresso con il parere del Senato, nell'esercizio della delega non possono essere promulgate disposizioni difformi.

4. Il Regolamento del Senato prescrive le modalità di pubblicazione dei testi oggetto delle richieste di parere avanzate dal Governo ai sensi dei commi 2 e 3. Fino all'attuazione del primo periodo, i testi sono allegati all'annuncio in *Gazzetta Ufficiale* della richiesta avanzata dal Governo.

5. Il comma 4 si applica anche:

a) ai testi approvati dal Senato o dai suoi organi nell'esercizio della funzione consultiva di cui ai predetti commi;

b) ad ogni forma di concertazione tra Stato ed il complesso delle regioni o province autonome, richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

c) ai pareri sulle nomine, previsti dalla legislazione vigente o che fossero conferiti al solo Senato dalla legge di cui all'articolo 70, primo comma della Costituzione».
